



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.
Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di affidamento di minori a comunità di tipo familiare, nonché introdurre ulteriori disposizioni volte ad assicurare il rispetto del diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

La Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176 del 1991, stabilisce che ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato, in conformità con la propria legislazione nazionale. Tale protezione sostitutiva può concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia (articolo 20).

Nel nostro Paese la legislazione vigente in materia di minori fuori famiglia ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione: si è passati, infatti, dall'accoglienza presso gli istituti di assistenza pubblici o privati per minori, cosiddetti orfanotrofi, al collocamento presso comunità di tipo familiare, cosiddette « case-famiglia », e all'affido come possibile fase transitoria verso l'adozione vera e propria.

La legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l'adozione e l'affidamento del minore, successivamente modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, ha sancito definitivamente il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, portando a compimento il delicato processo di chiusura e trasformazione dei vecchi orfanotrofi con lo scopo di garantire al minore la

convivenza in un ambiente il più possibile simile a quello della famiglia propriamente detta.

La presente iniziativa legislativa tiene conto, in particolare, dei contenuti del Documento approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella seduta del 17 gennaio 2018, a conclusione dell'indagine conoscitiva deliberata nella seduta del 3 marzo 2015 sui minori « fuori famiglia » (*Doc. XVII-bis*, n. 12), svolta in tutto il territorio nazionale sulle attività e sul funzionamento delle comunità e dei centri a cui vengono affidati i minori e sui criteri di scelta, valutazione e controllo delle famiglie affidatarie e del contesto in cui vivono.

L'indagine conoscitiva, volta ad approfondire anche le criticità relative alla normativa vigente in materia di minori fuori famiglia, nell'ottica di un suo possibile miglioramento, ha evidenziato, in primo luogo, l'inadeguatezza del sistema di rilevazione dei dati concernenti i minori fuori famiglia, il quale non è apparso idoneo a garantire informazioni aggiornate e fruibili sul numero complessivo degli stessi e la loro relativa collocazione.

La Commissione parlamentare, nel trarre le conclusioni dell'attività conoscitiva svolta, ha raccomandato ancora una volta il pieno rispetto del dettato della legge n. 149 del 2001, che dispone espressamente che « le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia », e delle altre disposizioni normative che prevedono interventi di sostegno alle famiglie con minori, sia di tipo economico, sia di tipo sociale, affinché siano evitati allontanamenti dal nucleo familiare per meri problemi economici. Ha, inoltre, stigmatizzato l'eccessiva

durata della permanenza di minori nelle comunità familiari, oltre i due anni previsti dalla legge, che riguarda il 23 per cento del totale dei casi, secondo i dati rilevati dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, se non quando ritenuti effettivamente necessari dall'autorità giudiziaria nell'interesse superiore del minore, sottolineando come il collocamento dei minori fuori dalla propria famiglia di origine per le conseguenze traumatiche sul percorso evolutivo dei minori e per gli elevati costi sociali debba essere dunque sempre attentamente valutato e limitato nel tempo e costituire l'ultimo rimedio, cui si ricorre qualora non vi siano alternative possibili nell'interesse del minore; in tal senso, oltre a privilegiare l'affido intrafamiliare rispetto al collocamento presso le comunità familiari, occorre sempre una verifica circa il possibile affidamento del minore a parenti entro il quarto grado, così come previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, dalle risultanze dell'indagine appare necessario garantire, nei casi di allontanamento dalla famiglia di origine non determinati da pericoli incombenti per il minore, la continuità delle relazioni familiari ed in tal senso appare fondamentale che il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolga opera di sostegno educativo e psicologico, agevolando i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari.

Infine, quanto alla tematica dei controlli, dall'indagine è emersa la stringente necessità di rendere effettivi i controlli sulle strutture di accoglienza da parte delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, nonché quelli previsti a livello sia nazionale, sia locale. Sotto il primo profilo,

va infatti ricordato che le comunità di accoglienza devono possedere una serie di requisiti minimi a livello strutturale e organizzativo che le rendano idonee all'esercizio dell'attività di accoglienza di minori, mentre per quanto attiene ai controlli previsti dalla normativa regionale, appare necessaria un'attenta vigilanza da parte degli assessorati regionali alle politiche sociali, competenti in materia, sia sulle autorizzazioni all'esercizio delle attività delle case famiglia, sia sul rispetto dei requisiti minimi che devono essere adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti. Uno specifico e più attento controllo deve essere svolto anche sulle strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie in cui sono ospitati minori con gravi problematiche fisiche o psichiche, nonché sulle figure professionali che operano all'interno di tali contesti, al fine di garantire al minore le migliori condizioni di sviluppo e crescita relazionale.

Sulla base di queste premesse, il presente disegno di legge, da un lato, istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, dall'altro, introduce una serie di modificazioni alla legislazione vigente in materia di disciplina della incompatibilità dei giudici minorili che rivestono ruoli in comunità di tipo familiare, di motivazione dei provvedimenti di allontanamento dalla famiglia di origine, di accertamento della situazione di abbandono dei minori, nonché in tema di *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza, costi e trasparenza delle strutture che accolgono minori.

Venendo alla descrizione dell'articolato normativo, l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione parlamentare, il cui obiettivo è, in particolare, quello di fornire, attraverso un accurato lavoro di inchiesta, una serie di indicazioni utili sull'attività di affidamento di minori presso le cosiddette case-famiglia, nonché ogni possibile elemento utile per verificare il rispetto della di-

disciplina vigente, con particolare riferimento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine, rendere più efficiente l'affidamento dei minori sul territorio nazionale ed evitare casi di abuso e di non corretto utilizzo di risorse pubbliche.

La Commissione è chiamata a concludere i lavori entro la fine della XVIII legislatura e a presentare alle Camere, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di fine lavori, una relazione indicante le attività di indagine svolte dalla stessa, nonché i risultati delle sue inchieste. È ammessa anche la possibilità di relazioni di minoranza. La Commissione, inoltre, può riferire alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai relativi Presidenti di Assemblea, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando sempre la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Dopo il primo biennio dalla costituzione della Commissione, quest'ultima viene rinnovata, con la possibilità di rieleggere i suoi componenti.

La Commissione viene convocata dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, affinché venga costituito l'ufficio di presidenza, disciplinato dal comma successivo.

All'articolo 2, comma 4, si disciplina la composizione dell'ufficio di presidenza, in cui, oltre al presidente, vengono eletti a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione del presidente è necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, si elegge il più anziano d'età.

All'articolo 3 vengono puntualmente elencati i compiti assegnati alla Commissione, cui è affidato il compito di acquisire informazioni ed elementi di conoscenza su tutti gli aspetti connessi alla materia, senza sovrapporsi all'attività giudiziaria, al fine di esaminare e valutare le attività in materia di affidamento, comprese le indicazioni organizzative e operative, con particolare riferimento a specifici fattori.

In particolare, la Commissione ha il compito di:

a) verificare lo stato e l'andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori all'interno delle stesse con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento;

b) verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, nonché il rispetto degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina nazionale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori;

c) effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;

d) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza

dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale;

e) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio superiore della magistratura, nonché di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minore per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.

All'articolo 4 si disciplinano i poteri d'indagine spettanti alla Commissione, la quale gode degli stessi poteri e delle medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del regolamento della Camera. L'articolo 162, comma 5, del regolamento del Senato reca una diversa formulazione, prevedendo che « i poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria ». La possibilità dell'esercizio di poteri coercitivi rende l'inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze, diversamente dall'indagine conoscitiva che pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni. I poteri coercitivi che la Commissione di inchiesta può esercitare sono naturalmente limitati alla fase « istruttoria », dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, al comma 2 dell'articolo 4 si fa richiamo alle norme previste dal codice penale, in particolare agli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti - e 372 - falsa testimonianza.

Alla Commissione che esplica i suoi poteri di inchiesta non possono essere opposti né il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o bancario, ad eccezione del segreto tra parte processuale e difensore nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 3 agosto 2007.

Qualora gli atti o i documenti oggetto dell'inchiesta della Commissione siano assoggettati al vincolo del segreto da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta competenti, tali segreti non potranno essere opposti alla Commissione.

Al comma 5 dell'articolo 4 si prevede il divieto di adozione in capo alla Commissione di provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 5, che disciplina l'acquisizione di atti e documenti, riproducendo il dettato della legge n. 1 del 2014, prevede la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

Il disegno di legge disciplina altresì (con una disposizione che riproduce la corrispondente norma recata dalla legge n. 1 del 2014) l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudi-

ziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato; al venimento delle indicate ragioni istruttorie consegue l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto cui sono tenuti i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la stessa. In caso di violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale - rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Con riferimento all'organizzazione interna, all'attività e al funzionamento della Commissione, l'articolo 7 rimanda ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

Viene stabilita la pubblicità delle sedute della Commissione, salvo diversa disposizione. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

Al comma 6 dell'articolo 7 viene indicato il limite di spesa stabilito per il funzionamento della Commissione.

L'articolo 8 tratta la tematica riguardante i criteri di incompatibilità all'esercizio dell'incarico dei giudici onorari minorili. Nel recente passato, anche a seguito dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo, è emerso che diversi giudici onorari minorili, che avrebbero attivamente partecipato alle decisioni inerenti all'affidamento di minori, sono risultati essere membri, presidenti e finanche fondatori di strutture destinate ad ospitare i minori, lasciando supporre l'eventualità di conflitti di interesse.

Per porre rimedio a tali fattispecie è intervenuto il Consiglio superiore della magistratura (CSM), anche alla luce delle numerose segnalazioni pervenute, con due delibere -

l'ultima della quali dell'11 luglio 2018 - che, nel disciplinare i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili, hanno definito specifici criteri di incompatibilità stabilendo, tra l'altro, che non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve inoltre impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

Ciò premesso, considerata la necessità di prevenire possibili conflitti di interessi, con l'articolo 8 si intende attribuire un rango normativo primario al disposto della suddetta circolare del CSM, definendo dunque con legge i criteri di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, nonché per coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private. L'incompatibilità è estesa anche per chi abbia coniugi o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affido, nonché per il convivente.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono di minori.

In particolare, al comma 1, lettera *a*), si novella l'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che al comma 2 prevede che ove non sia possibile un affido presso una famiglia o a una persona singola, « è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare », mentre al comma 3 dispone che « in caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 », ossia gli interventi di sostegno e aiuto dei nuclei familiari in condizioni di indigenza o a rischio.

Tali previsioni, così come attualmente configurate, tendono a far « perdere » all'istituto dell'affido presso una famiglia il carattere di soluzione preferibile rispetto a quello del collocamento del minore presso le comunità familiari. Per tali ragioni, la novella in oggetto, nell'introdurre un nuovo comma 3-*bis* dispone che i provvedimenti di inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, nonché quelli adottati in via d'urgenza sopra citati, debbano indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario ovvero le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermi restando gli obblighi generali di motivazione dell'affidamento di cui all'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 184 del 1983.

La lettera *b*) novella invece l'articolo 15 della medesima legge, il quale dispone che lo stato di adottabilità è dichiarato, tra l'altro, quando « è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole ». Tale previsione, che aggiunge alla mancanza di un'adeguata assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti - quale originario presupposto per la dichiarazione di adottabilità - siffatta ulteriore verifica, incide sulla durata dei relativi giudizi, favorendo l'impugnazione delle decisioni assunte in primo grado, considerata l'estrema difficoltà di fornire

prove oggettive sia in merito all'irrecuperabilità o meno delle capacità genitoriali, sia con riferimento all'individuazione dei tempi « ragionevoli ». Inoltre tale valutazione, come sottolineato dalla Suprema corte, sembra avere spostato, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, l'attenzione dalla situazione del minore di età a quella dei genitori, tenuto conto che la ragionevolezza dei tempi di recupero appare collegata alla condizione dei genitori e non alla incidenza di quel rapporto genitoriale sullo sviluppo psico-fisico del minore, evocandosi così una concezione « sanzionatoria » dell'adozione rispetto ai genitori che sembrava superata. Alla luce di tali considerazioni, la novella in oggetto sopprime il riferimento alla « irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole », lasciando inalterato il tradizionale riferimento allo stato di abbandono morale e materiale.

L'articolo 10 interviene in materia di *standard* minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che accolgono minori.

In particolare, al comma 1 si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, siano stabiliti, da una parte, le linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo; dall'altra, i criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle medesime comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse.

Il comma 2 dispone, infine, che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.

3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono

nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare lo stato e l'andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori all'interno delle stesse con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento;

b) verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, nonché il rispetto degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori;

c) effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;

d) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale;

e) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio superiore della magistratura, nonché di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minore per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli

atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

CAPO II

Art. 8.

(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)

1. All'articolo 6, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

maggio 1935, n. 835, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La previsione di cui al terzo periodo si applica anche a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche o private. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni. L'incompatibilità vale anche per chi abbia coniuge o convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affido ».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono di minori)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario ovvero le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 »;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, le parole: « ovvero è provata l'irrecuperabi-

lità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole » sono soppresse.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di standard minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che accolgono minori)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo;

b) i criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00